Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 255 DEL 16 SETTEMBRE 1983:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. **19.**

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali.

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. **20.**

Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. **21.**

Modifiche alla legge provinciale sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

(4829-4830)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **487.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito il seguente insegnamento:

letteratura artistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **488.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito il seguente insegnamento complementare:

radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **489**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

catalisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **490**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ecologia preistorica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 1983.

Applicazione dell'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'abilitazione al trasporto speciale di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 298/1974, occorre determinare le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione e i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate;

Considerato che, in funzione anche dello sviluppo tecnologico ed industriale del settore autotrasporto di cose, non e possibile un individuazione definitiva di tutte le attività di trasporto per le quali può occorrere un'abilitazione;

Considerato che in ogni caso nelle attività di trasporto di merci pericolose, trasporti internazionali e trasporti eccezionali sono riconoscibili attività per le quali occorre l'abilitazione per trasporti speciali;

Considerato che e opportuno dettare preliminarmente le disposizioni generali circa i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio delle attività per le quali occorre l'abilitazione;

Viste le proposte formulate dal comitato centrale dell'albo di un provvedimento-quadro riferentesi alla istituzione delle abilitazioni speciali, proposte approvate nella seduta del 25 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Le attività di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 6 giugno 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, sono le attività di trasporto di merci pericolose, trasporti internazionali e trasporti eccezionali.

Con successivi decreti sono determinate le ulteriori attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione per trasporti speciali.

Il Ministero dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, con successivi decreti definisce in forma specifica le singole attività per le quali è prescritta l'abilitazione.

Art. 2.

L'abilitazione per trasporti speciali è rilasciata, secondo le norme del presente decreto e dei successivi provvedimenti, alle imprese che intendono esercitare le attività per le quali le abilitazioni sono previste.

L'abilitazione e accordata dai comitati provinciali per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alle sole imprese già iscritte nell'albo stesso e che provino di avere i requisiti specificati negli articoli seguenti e nei provvedimenti con cui sono istituite le abilitazioni per le singole attività.

Art. 3.

All'attività dell'impresa per la quale viene richiesta l'abilitazione deve essere preposta in maniera permanente ed effettiva la persona che abbia ottenuto lo speciale certificato di capacità professionale di cui ai seguenti commi.

Il certificato di capacità professionale viene rilasciato dal Ministero dei trasporti a coloro che, avendo i requisiti morali per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, dimostrano di avere, oltre alle nozioni richieste dalle direttive (CEE) n. 561 del 12 novembre 1974 di cui all'allegato 1 del presente decreto, quelle richieste dagli specifici decreti istitutivi delle abilitazioni speciali.

Ai fini dell'accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, delle materie di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti costituisce con proprio decreto una o più commissioni di esame formate:

1) da un presidente, funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. appartenente alla carriera dirigenziale o direttiva;

2) da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della M.C.T.C. di livello non inferiore al settimo;

3) da un esperto del ramo di attività oggetto di esame, designato dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

4) da due rappresentanti designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, scelti, nell'ambito anche dei comitati provinciali per l'albo, tra i rappresentanti della categoria degli autotrasportatori.

Le imprese che intendono ottenere l'abilitazione devono comunicare ai competenti comitati provinciali per l'albo il nome del loro titolare o preposto e depositare presso i comitati stessi l'originale del certificato di capacità professionale.

Il certificato è trattenuto dal comitato provinciale competente per tutto il tempo in cui il titolare esercita l'attività di trasporto o nel quale la persona preposta sia impiegata presso l'impresa abilitata. Lo stesso comitato ne dà eventuale attestazione ai comitati provinciali che lo richiedono, nel caso la persona sia preposta successivamente ad imprese aventi sede nel territorio di competenza dei medesimi.

La persona che ha ottenuto il certificato di capacità professionale deve dichiarare, ove occorra, a quali imprese è preposto onde rendere possibile verificare se è preposto alle stesse in maniera permanente ed effettiva.

Art. 4.

L'impresa che esercita l'attività per ottenere l'abilitazione provvisoria deve:

1) presentare i programmi di attività per il periodo minimo di un anno;

2) dichiarare quali sono i mezzi di trasporto e le attrezzature con cui intende attuare i programmi suddetti, precisando quelli di cui ha già la disponibilità e quelli di cui l'avrà nei tempi successivi;

3) fornire la prova, nei tempi e nei modi stabiliti nei successivi decreti istitutivi delle abilitazioni per le singole attività, delle coperture assicurative per la R.C.A. per le merci trasportate, nonché per la responsabilità dell'impresa dei danni arrecati a terzi (R.C.O.), in quanto ritenuta necessaria in dipendenza dell'atti-

vità specifica per la quale viene richiesta l'abilitazione;

4) specificare quale è la propria organizzazione interna, per assicurare l'esecuzione dei servizi con la piena osservanza delle norme di legge e delle regole tecniche ed economiche di mercato.

Art. 5.

Per ottenere l'abilitazione definitiva, l'impresa deve provare:

1) di avere impiegato i veicoli nell'esercizio della attività specifica e che i servizi eseguiti sono stati tali da consentire un'equa remunerazione del capitale e del lavoro;

2) di non aver subito sanzioni per le violazioni delle norme fondamentali che riguardano l'esercizio dell'attività specifica dell'impresa oggetto dell'abilitazione e tali da costituire atti di grave e continua inosservanza delle norme stesse;

3) di aver attuato i programmi presentati per ottenere l'abilitazione provvisoria o di averli modificati per necessità obiettive o di mercato;

4) il permanere delle coperture assicurative esistenti all'atto dell'abilitazione provvisoria.

La valutazione dei requisiti deve essere compiuta con criteri che tengano effettivo conto delle dimensioni dell'impresa, dei suoi programmi e dei mezzi da impiegare.

L'abilitazione è revocata se vengono meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

I comitati provinciali possono disporre, in qualsiasi momento, l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, stabilisce in forma specifica le materie di esame per le singole attività per le quali è prescritta l'abilitazione e detta le norme sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni.

Art. 7.

Il Ministero dei trasporti, con i provvedimenti con cui istituisce le abilitazioni per le singole attività stabilisce i requisiti con il possesso dei quali le imprese che già esercitano l'attività da oltre un anno possono ottenere l'abilitazione.

Art. 8.

I soggetti di cui all'art. 3, già preposti alle attività per le quali vengono richieste le abilitazioni, possono ottenere il certificato di capacità professionale senza sostenere l'esame di cui all'art. 3 del presente decreto, dando dimostrazione, all'apposita commissione prevista dallo stesso articolo, di essere stati preposti in maniera permanente ed effettiva da oltre un anno alle imprese stesse.

Art. 9.

Alle decisioni dei comitati provinciali in materia di abilitazioni ed alle loro impugnazioni si applicano le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 10.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 1574 del bilancio del Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1983
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 14

(5222)

DECRETO 10 settembre 1983.

Ripartizione per provincia del contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per il terzo trimestre 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/1976 e n. 783/1977;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, col quale è stato determinato il contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, col quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, occorre determinare trimestralmente il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare per ogni provincia in numero proporzionale a quello delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori;

Considerato che in base ai dati forniti è stato accertato il numero complessivo delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori;

Ritenuta l'opportunità di effettuare solo nel quarto riparto trimestrale sia la detrazione di un terzo prevista per l'anno 1983 dall'art. 3, comma quinto, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che la detrazione del 15 % di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1983, n. 574;

Considerata l'opportunità di garantire l'uso effettivo delle autorizzazioni da parte delle imprese utilmente collocate nelle graduatorie trimestrali, anche allo scopo di tutelare le altre partecipanti che, pur essendo state inserite nella graduatoria, non sono rientrate fra quelle che hanno potuto ottenere l'autorizzazione trimestrale;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1983, n. 93 e 13 aprile 1983, n. 706, con i quali è stato ripartito per provincia il contingente di nuove autorizzazioni relativo rispettivamente al primo ed al secondo trimestre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 18 novembre 1982, numeri 1244 e 1245, è ammesso, per le assegnazioni relative al terzo trimestre 1983 il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotra-

sporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti di esercizio, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li per le province sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna e con le relative ripartizioni per categoria:

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
PIEMONTE			
Alessandria	14	10	4
Asti	7	5	2
Cuneo	16	12	4
Novara	8	6	2
Torino	46	34	12
Vercelli	7	5	2
VALLE D'AOSTA			
Aosta	2	2	—
LOMBARDIA			
Bergamo	20	15	5
Brescia	26	19	7
Como	14	10	4
Cremona	8	6	2
Mantova	12	9	3
Milano	76	57	19
Pavia	12	9	3
Sondrio	4	3	1
Varese	11	8	3
TRENTINO-ALTO ADIGE			
Bolzano	8	6	2
Trento	11	8	3
VENETO			
Belluno	5	4	1
Padova	23	17	6
Rovigo	7	5	2
Treviso	20	15	5
Venezia	15	11	4
Verona	22	16	6
Vicenza	19	14	5
FRIULI-VENEZIA GIULIA			
Gorizia	4	3	1
Pordenone	7	5	2
Trieste	5	4	1
Udine	11	8	3
LIGURIA			
Genova	12	9	3
Imperia	5	4	1
La Spezia	7	5	2
Savona	8	6	2
EMILIA-ROMAGNA			
Bologna	31	23	8
Ferrara	19	14	5
Forlì	30	22	8
Modena	28	21	7
Parma	18	13	5
Piacenza	15	11	4
Ravenna	20	15	5
Reggio Emilia	18	13	5
TOSCANA			
Arezzo	8	6	2
Firenze	24	18	6
Grosseto	5	4	1
Livorno	7	5	2
Lucca	11	8	3
Massa Carrara	5	4	1
Pisa	8	6	2
Pistoia	5	4	1
Siena	8	6	2
UMBRIA			
Perugia	16	12	4
Terni	5	4	1
MARCHE			
Ancona	12	9	3
Ascoli Piceno	11	8	3
Macerata	10	7	3
Pesaro	15	11	4
LAZIO			
Frosinone	12	9	3
Latina	15	11	4
Rieti	4	3	1
Roma	51	38	13
Viterbo	10	7	3
ABRUZZO			
Chieti	9	7	2
L'Aquila	5	4	1
Pescara	8	6	2
Teramo	7	5	2
MOLISE			
Campobasso	7	5	2
Isernia	1	1	—
CAMPANIA			
Avellino	11	8	3
Benevento	8	6	2
Caserta	11	8	3
Napoli	32	24	8
Salerno	24	18	6
PUGLIA			
Bari	30	22	8
Brindisi	7	5	2
Foggia	16	12	4
Lecce	11	8	3
Taranto	9	7	2
BASILICATA			
Matera	6	5	1
Potenza	11	8	3
CALABRIA			
Catanzaro	14	10	4
Cosenza	14	10	4
Reggio Calabria	12	9	3

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
—	—	—	—
SICILIA			
Agrigento	15	11	4
Caltanissetta	8	6	2
Catania	22	16	6
Enna	5	4	1
Messina	15	11	4
Palermo	14	10	4
Ragusa	11	8	3
Siracusa	8	6	2
Trapani	11	8	3
SARDEGNA			
Cagliari	24	18	6
Nuoro	11	8	3
Sassari	15	11	4
Oristano	5	4	1

Art. 2.

Le autorizzazioni assegnate trimestralmente ai sensi dei decreti ministeriali 18 novembre 1982, numeri 1244 e 1245, debbono essere effettivamente usate dalle imprese utilmente collocate in graduatoria ai fini del consolidamento del titolo autorizzativo.

In caso di rinuncia formale, di mancata prova della disponibilità del veicolo entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'utile collocazione in graduatoria, di cessione d'azienda, entro due anni dall'effettivo conseguimento dell'autorizzazione, la stessa verrà assegnata, d'ufficio, alla impresa immediatamente seguente, nell'ordine di graduatoria, a quelle utilmente collocate nella graduatoria trimestrale riguardante l'impresa originariamente assegnataria, e che non sia stata, per suo conto, utilmente collocata nelle altre graduatorie trimestrali.

Art. 3.

Le autorizzazioni del contingente annuo, ripartite trimestralmente, possono essere utilizzate per l'immissione in circolazione dei veicoli che non siano stati muniti di autorizzazione speciale alla data del 31 dicembre 1982, né successivamente.

Roma, addì 10 settembre 1983

Il Ministro: SIGNORILE

(5223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1983.

Norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1983-84.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1566/83 del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1567/83 del 14 giugno 1983 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1983-84;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1568/83 del 14 giugno 1983, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1223/83 del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1983-84;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1957, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1983-84, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 11 agosto 1983 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1566/83 del 14 giugno 1983, si atterrà alle norme del regola-

mento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1983-84 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1983 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1983-84 purché rispondenti ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 41.105,67 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,050 % e con resa globale del 71 %».

Per le varietà indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1983 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 427,78 per quintale di risone fino a un massimo di L. 4.277,80.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1984, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1983, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 648,48 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1984, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1984.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1983 e termina il 31 agosto 1984, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1984, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1984, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 1984, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 11 agosto 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente
FRANZO

Il direttore generale
POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63 %	71 %
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla, Institut de céréales 5593, Espanique A	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio, Blue Belle, Istitut de cereales 7821	56 %	70 %
Delta .	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone nano .	55 %	70 %

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 402,30 al q.le
Dal 15,50 al 16 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 402,30 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 328,85
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 328,85
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 246,63
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 246,63

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 205,53 per 1/2 punto
Striati rossi . .	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 205,53 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	L. 308,29 per 1/2 punto
Macchiati . . .	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 308,29 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 308,29 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 1.644,23 per 1/8 di punto

(5221)

DECRETO 6 settembre 1983.

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed in particolare l'art. 27;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 337/79 al fine di garantirne la effettiva distillazione;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i vini avviati alle distillazioni previste dal citato regolamento (CEE) n. 337/79, debbono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5239)

DECRETO 6 settembre 1983.

Condizioni e modalità per il riconoscimento dell'assimilato al distillatore in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 377/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Ritenuta la necessità di fissare le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di « assimilato al distillatore » e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone che intendono far distillare per proprio conto, da un distillatore riconosciuto, il vino o i sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve acquistate da un produttore, quale definito al paragrafo 1 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 citato nelle premesse, deve ottenere il preventivo riconoscimento del titolo di « assimilato al distillatore ».

Art. 2.

Per ottenere il predetto riconoscimento gli interessati devono presentare una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, il nome, il cognome e l'indirizzo o la ragione sociale dell'impresa e l'indicazione della sua sede.

La concessione di tale riconoscimento comporta la iscrizione in un apposito elenco.

Art. 3.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 24 del citato regolamento n. 2179/83 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di « assimilato al distillatore » se quest'ultimo non soddisfa gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5235)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1983.

Assegnazione di L. 593.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983 per le spese a destinazione vincolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto

delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 6 del proprio decreto n. 170560 del 3 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato assunto, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, l'impegno di L. 4.375.000.000 per consentire l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463;

Visto, altresì, l'art. 7 del citato decreto n. 170560 del 3 novembre 1982 con cui è stato assunto, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, l'impegno della residua disponibilità complessiva di lire 37.402.005.000, accantonate, per diverse esigenze, dal C.I.P.E. sul Fondo sanitario nazionale dell'esercizio 1982;

Vista la nota del Ministero della sanità del 29 aprile 1983, con la quale, a fronte del citato impegno di L. 4.375.000.000, viene proposto a favore delle regioni e delle province autonome il rimborso dell'importo complessivo di L. 4.129.469.000 per le erogate provvidenze a favore degli hanseniani;

Visto, altresì, che con la citata nota del 29 aprile 1983, quantificato in L. 21.809.400.000 il fabbisogno finanziario annuo degli istituti zooprofilattici sperimentali relativo all'esercizio 1982, viene proposta, a carico dell'impegno globale assunto con l'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1982, n. 170560, la ripartizione della residua somma di L. 11.809.400.000, atteso che con l'art. 5 del decreto 3 novembre 1982, n. 170560, è stata già erogata per il finanziamento del 1° semestre 1982 agli istituti zooprofilattici sperimentali a strutture interregionali la somma complessiva di lire 10 miliardi;

Visto che il C.I.P.E., a fronte di predette proposte, nella seduta del 5 maggio 1983, ha deliberato, tra l'altro, di assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 4.129.469.000 per il rimborso delle prestazioni 1982 erogate a favore degli hanseniani, nonché l'importo di lire 11.809.400.000 a saldo del finanziamento 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali a strutture interregionali;

Vista, altresì, la delibera C.I.P.E. del 30 dicembre 1982, con la quale, in sede di ripartizione della prima quota trimestrale di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1983, veniva, tra l'altro, accantonata la somma complessiva di L. 638.000.000.000 in termini di competenza e di L. 615.614.000.000 in termini di cassa da assegnare successivamente alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le spese a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministero della sanità del 2 maggio 1983, concernente la puntuale indicazione dei criteri di riparto secondo le diverse finalità delle predette spese a destinazione vincolata;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 5 maggio 1983, ha deliberato, previo l'accantonamento di L. 45.000.000.000 in termini di competenza e di L. 43.421.000.000 in termini di cassa per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla applicazione del contratto del comparto sanitario, l'assegnazione delle residue somme di L. 593.000.000.000 in termini di competenza e di L. 572.193.000.000 in termini di cassa per le motivazioni e ripartizioni analitiche riportate nella stessa delibera;

Visto che il C.I.P.E. con detta deliberazione ha subordinato, altresì, l'effettiva erogazione della predetta somma complessiva di L. 572.193.000.000 alla presentazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di specifici programmi di utilizzazione dei fondi per le diverse finalità ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministro della sanità del 6 agosto 1981;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 5 maggio 1983 ha deliberato, tra l'altro, che le risultanze di detta verifica tecnica operata dalla citata commissione finanziaria formeranno oggetto di un'apposita relazione da presentarsi allo stesso C.I.P.E. entro il 31 ottobre 1983 da parte del Ministro della sanità che curerà, altresì, l'inoltro di eventuali proposte di diversa destinazione delle disponibilità di cassa non utilizzabili per i preventivati progetti nel corso del corrente esercizio;

Ravvisata la necessità di disporre, per quanto suesposto, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione dell'importo di L. 11.809.400.000, a saldo del finanziamento 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali, e di L. 4.129.469.000 per l'assistenza agli hanseniani di cui alla citata legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, nonché l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 593.000.000.000 per le motivate ripartizioni riportate nella citata delibera C.I.P.E. del 5 maggio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Per l'erogazione del contributo 1982 agli hanseniani è assegnata alle regioni ed alla provincia autonoma di Trento la somma di L. 4.129.469.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	48.080.000
Regione Lombardia	»	58.400.000
Provincia autonoma di Trento	»	16.060.000
Regione Veneto	»	20.720.000
Regione Liguria	»	730.460.000
Regione Emilia-Romagna	»	34.820.000
Regione Toscana	»	142.838.000
Regione Marche	»	26.280.000
Regione Lazio	»	63.510.000
Regione Abruzzo	»	24.820.000
Regione Molise	»	35.040.000
Regione Campania	»	281.429.000
Regione Puglia	»	1.151.940.000
Regione Basilicata	»	14.600.000
Regione Calabria	»	730.000.000
Regione Sicilia	»	557.752.000
Regione Sardegna	»	192.720.000
Totale	L.	4.129.469.000

Art. 2.

Per i motivi indicati nelle premesse, a saldo del finanziamento 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali a strutture interregionali, è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma complessiva di L. 11.809.400.000, ripartita come segue:

Regione Piemonte .	831.600.000	
Regione Liguria .	415.800.000	
Regione Valle d'Aosta	138.600.000	
		1.386.000.000
Regione Lombardia	1.551.354.000	
Regione Emilia-Romagna	1.379.046.000	
		2.930.400.000
Prov. aut. Trento	167.199.500	
Prov. aut. Bolzano .	167.199.500	
Regione Veneto .	1.170.401.000	
Regione Friuli-Venezia G.	501.600.000	
		2.006.400.000
Regione Umbria .	352.070.000	
Regione Marche .	703.930.000	
		1.056.000.000
Regione Lazio	397.320.000	
Regione Toscana	737.880.000	
		1.135.200.000
Regione Abruzzo	580.742.000	
Regione Molise	290.458.000	
		871.200.000
Regione Campania .	237.500.000	
Regione Calabria	142.500.000	
		380.000.000
Regione Puglia	326.389.000	
Regione Basilicata .	130.611.000	
		457.000.000
Regione Sicilia .		937.200.000
Regione Sardegna .		650.000.000
	Totale .	11.809.400.000

Art. 3.

Per la formazione del personale del Servizio sanitario nazionale, compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è assegnata per l'esercizio 1983 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 186.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte .	L.	14.693.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	372.000.000
Regione Lombardia	»	29.424.000.000
Provincia autonoma di Bolzano .	»	1.420.000.000
Provincia autonoma di Trento .	»	1.459.000.000
Regione Veneto	»	14.251.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	4.065.000.000
Regione Liguria	»	5.942.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	13.022.000.000
Regione Toscana	»	11.803.000.000
Regione Umbria	»	2.659.000.000
Regione Marche	L.	4.662.000.000
Regione Lazio	»	16.439.000.000
Regione Abruzzo	»	4.019.000.000
Regione Molise	»	1.074.000.000
Regione Campania	»	17.897.000.000
Regione Puglia	»	12.742.000.000
Regione Basilicata	»	1.996.000.000
Regione Calabria	»	6.721.000.000
Regione Sicilia	»	16.092.000.000
Regione Sardegna	»	5.248.000.000
Totale . . .	L.	186.000.000.000

Art. 4.

Per la formazione del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è assegnata per l'esercizio 1983 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 58.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	4.582.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	116.000.000
Regione Lombardia	»	9.175.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	443.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	456.000.000
Regione Veneto	»	4.444.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	1.268.000.000
Regione Liguria	»	1.853.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	4.061.000.000
Regione Toscana	»	3.680.000.000
Regione Umbria	»	829.000.000
Regione Marche	»	1.453.000.000
Regione Lazio	»	5.126.000.000
Regione Abruzzo	»	1.253.000.000
Regione Molise	»	335.000.000
Regione Campania	»	5.581.000.000
Regione Puglia	»	3.973.000.000
Regione Basilicata	»	622.000.000
Regione Calabria	»	2.096.000.000
Regione Sicilia	»	5.018.000.000
Regione Sardegna	»	1.636.000.000
Totale . . .	L.	58.000.000.000

Art. 5.

Per la formazione dei quadri dirigenti — non medici — dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è assegnata per l'esercizio 1983 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 14.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.105.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	28.000.000
Regione Lombardia	»	2.215.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	106.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	109.000.000
Regione Veneto	»	1.072.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	305.000.000
Regione Liguria	»	447.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	980.000.000

Regione Toscana .	L.	889.000.000
Regione Umbria	»	200.000.000
Regione Marche	»	351.000.000
Regione Lazio .	»	1.238.000.000
Regione Abruzzo .	»	303.000.000
Regione Molise	»	81.000.000
Regione Campania	»	1.347.000.000
Regione Puglia	»	959.000.000
Regione Basilicata	»	151.000.000
Regione Calabria .	»	506.000.000
Regione Sicilia	»	1.212.000.000
Regione Sardegna	»	396.000.000
Totale .	L.	14.000.000.000

Art. 6.

Per i progetti regionali in materia di educazione sanitaria, è assegnata per l'esercizio 1983 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 65.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	5.135.000.000
Regione Valle d'Aosta .	»	130.000.000
Regione Lombardia .	»	10.282.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	496.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	510.000.000
Regione Veneto	»	4.980.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia .	»	1.420.000.000
Regione Liguria	»	2.076.000.000
Regione Emilia-Romagna .	»	4.551.000.000
Regione Toscana .	»	4.125.000.000
Regione Umbria	»	929.000.000
Regione Marche	»	1.629.000.000
Regione Lazio .	»	5.745.000.000
Regione Abruzzo .	»	1.405.000.000
Regione Molise	»	375.000.000
Regione Campania	»	6.254.000.000
Regione Puglia	»	4.453.000.000
Regione Basilicata	»	698.000.000
Regione Calabria .	»	2.349.000.000
Regione Sicilia	»	5.624.000.000
Regione Sardegna	»	1.834.000.000
Totale .	L.	65.000.000.000

Art. 7.

Per i « progetti-obiettivo »:

« materno-infantile » finalizzato alla tutela della maternità, alla lotta alla mortalità infantile ed alla tutela della salute in età evolutiva;

« lavoratori » finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;

« anziani » finalizzato alla tutela degli anziani,

è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 129.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte .	L.	10.190.000.000
Regione Valle d'Aosta .	»	258.000.000
Regione Lombardia	»	20.407.000.000
Provincia autonoma di Bolzano .	»	985.000.000
Provincia autonoma di Trento .	»	1.012.000.000
Regione Veneto .	»	9.884.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia . . .	L.	2.819.000.000
Regione Liguria	»	4.121.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	9.031.000.000
Regione Toscana	»	8.186.000.000
Regione Umbria	»	1.844.000.000
Regione Marche	»	3.233.000.000
Regione Lazio	»	11.401.000.000
Regione Abruzzo	»	2.787.000.000
Regione Molise	»	745.000.000
Regione Campania	»	12.412.000.000
Regione Puglia	»	8.837.000.000
Regione Basilicata	»	1.385.000.000
Regione Calabria	»	4.662.000.000
Regione Sicilia	»	11.161.000.000
Regione Sardegna	»	3.640.000.000
Totale . . .	L.	129.000.000.000

Art. 8.

Per l'eventuale integrazione delle somme assegnate di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 o per altri progetti elaborati dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è assegnata alle medesime regioni e province autonome la somma complessiva di lire 83.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	6.557.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	166.000.000
Regione Lombardia	»	13.130.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . .	»	634.000.000
Provincia autonoma di Trento . .	»	651.000.000
Regione Veneto	»	6.359.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia . . .	»	1.814.000.000
Regione Liguria	»	2.651.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	5.811.000.000
Regione Toscana .	»	5.267.000.000
Regione Umbria	»	1.187.000.000
Regione Marche	»	2.080.000.000
Regione Lazio	»	7.336.000.000
Regione Abruzzo	»	1.793.000.000
Regione Molise	»	479.000.000
Regione Campania	»	7.986.000.000
Regione Puglia	»	5.686.000.000
Regione Basilicata	»	891.000.000
Regione Calabria	»	2.999.000.000
Regione Sicilia	»	7.181.000.000
Regione Sardegna	»	2.342.000.000
Totale . . .	L.	83.000.000.000

Art. 9.

Per progetti di ricerca in materia sanitaria da determinarsi a livello regionale, è assegnata per l'esercizio 1983 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 58.000.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	4.582.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	116.000.000
Regione Lombardia	»	9.175.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . .	»	443.000.000
Provincia autonoma di Trento . .	»	456.000.000
Regione Veneto	»	4.444.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia	L.	1.268.000.000
Regione Liguria	»	1.853.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	4.061.000.000
Regione Toscana	»	3.680.000.000
Regione Umbria	»	829.000.000
Regione Marche	»	1.453.000.000
Regione Lazio	»	5.126.000.000
Regione Abruzzo	»	1.253.000.000
Regione Molise	»	335.000.000
Regione Campania	»	5.581.000.000
Regione Puglia	»	3.973.000.000
Regione Basilicata	»	622.000.000
Regione Calabria	»	2.096.000.000
Regione Sicilia	»	5.018.000.000
Regione Sardegna	»	1.636.000.000
Totale	L.	58.000.000.000

Art. 10.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, per l'importo complessivo di L. 593.000.000.000, ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 11.

E' autorizzato a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, il versamento delle somme a fianco di ciascuna di esse indicate nella colonna 3 dell'allegato prospetto, riepilogativo delle assegnazioni disposte con i precedenti articoli 1 e 2.

L'onere di L. 15.938.869.000 graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 200

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE
CAPITOLO 5941/*R*

Regioni e province autonome	Contributo 1982 Hanseniani Art. 1 (Col. 1)	Saldo finanziamento 1982 Istituti zooprofilattici sperimentali Art. 2 (Col. 2)	Totale Art. 11 (Col. 3)
Piemonte	48.080.000	831.600.000	879.680.000
Valle d'Aosta	—	138.600.000	138.600.000
Lombardia	58.400.000	1.551.354.000	1.609.754.000
Provincia autonoma di Bolzano	—	167.199.500	167.199.500
Provincia autonoma di Trento	16.060.000	167.199.500	183.259.500
Veneto	20.720.000	1.170.401.000	1.191.121.000
Friuli-Venezia Giulia	—	501.600.000	501.600.000
Liguria	730.460.000	415.800.000	1.146.260.000
Emilia-Romagna	34.820.000	1.379.046.000	1.413.866.000
Toscana	142.838.000	737.880.000	880.718.000
Umbria	—	352.070.000	352.070.000
Marche	26.280.000	703.930.000	730.210.000
Lazio	63.510.000	397.320.000	460.830.000
Abruzzo	24.820.000	580.742.000	605.562.000
Molise	35.040.000	290.458.000	325.498.000
Campania	281.429.000	237.500.000	518.929.000
Puglia	1.151.940.000	326.389.000	1.478.329.000
Basilicata	14.600.000	130.611.000	145.211.000
Calabria	730.000.000	142.500.000	872.500.000
Sicilia	557.752.000	937.200.00	1.494.952.000
Sardegna	192.720.000	650.000.000	842.720.000
Totale	4.129.469.000	11.809.400.000	15.938.869.000

(5219)

DECRETO 20 luglio 1983.

Finanziamento per il terzo trimestre 1983 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la proposta formulata dal Ministero della sanità in data 30 maggio 1983, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relativo ai fabbisogni finanziari del 3° trimestre 1983;

Visto che con delibera dell'8 giugno 1983 il C.I.P.E. ha assegnato per il 3° trimestre 1983, in via provvisoria ed a titolo di acconto, all'Associazione italiana della Croce rossa la quota di lire 8.086 milioni;

Visto, altresì, che nella seduta dell'8 giugno 1983, il C.I.P.E., tra l'altro, ha deliberato, in via provvisoria ed a titolo di acconto, la quota del 3° trimestre 1983 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da attribuire a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di competenza, nell'importo complessivo di lire 6.870.250 milioni ed, in termini di cassa, nel ridotto importo di lire 6.329.189 milioni, comprensivi anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal C.I.P.E., viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del 1° trimestre 1983 delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con note n. 4109 del 1° giugno 1983, n. 10910 del 27 maggio 1983, n. 2060 del 5 maggio 1983, n. 5013 del 2 giugno 1983, n. 10730 del 9 giugno 1983, n. 8333 del 9 giugno 1983, n. 19618 del 25 giugno 1983, n. 4027 del 22 giugno 1983, n. 21572 del 17 giugno 1983, n. 9425 del 15 giugno 1983, n. 3625 del 1° giugno 1983, n. 8972 del 16 giugno 1983, n. 24/19245 del 30 maggio 1983, n. 11983 del 20 giugno 1983, n. 21362 del 18 giugno 1983, n. 11160 del 5 giugno 1983, n. 2060 del 5 maggio 1983 e n. 16268 del 26 maggio 1983;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del 1° trimestre 1983 delle regioni Piemonte, Marche e Basilicata;

Preso atto che il Ministero della sanità con note n. 100/SCPS/41/3353 e n. 100/SCPS/41/3750, rispettivamente, del 14 e 25 giugno 1983 ha segnalato che i rendiconti prodotti dalle regioni Lombardia e Puglia sono difformi da quelli dovuti;

Visto il proprio decreto n. 155439 del 6 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale, in forza della delibera C.I.P.E. del 29 luglio 1982, è stato assegnato, al netto del conguaglio del 1° trimestre 1982, per la sola competenza del 3° trimestre 1982 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 5.716.250.000.000;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982, con la quale, determinata in lire 160 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinata ai servizi di guardia medica, è stata quantificata in lire 40 miliardi la relativa quota trimestrale complessiva da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982 con la quale, quantificata provvisoriamente in L. 95.808.620.000 la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinato alle cure termali, è stata determinata in lire 23.952.155.000 la relativa quota trimestrale complessiva da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — i predetti importi, deliberati dal C.I.P.E.,

sia per il 3° trimestre 1982 che per il corrente 3° trimestre 1983 al fine di omogeneizzare e rendere compatibili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1982 e nel 1983;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 »;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione della somma complessiva di L. 6.870.250.000.000, evidenziata dalla colonna 5 del citato prospetto, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata la necessità di provvedere, per quanto suesposto, all'erogazione dell'importo di L. 8.086.000.000 attribuito all'Associazione italiana della Croce rossa;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 6.140.909.706.000, come risulta determinata nella colonna 7 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nella seduta dell'8 giugno 1983, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del 1° trimestre 1983 e per le restanti regioni sulla base delle corrispondenti assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nelle sedute del 24 giugno e 29 luglio 1982, come appaiono meglio evidenziati nell'allegato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, per il finanziamento del terzo trimestre 1983, è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 6.870.250.000.000, comprensiva anche della quota trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica, ripartita come appresso:

Regione Piemonte .	L.	501.889.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	11.776.000.000
Regione Lombardia	»	1.024.758.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	52.869.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	63.378.000.000
Regione Veneto	»	554.208.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	172.490.000.000
Regione Liguria	»	248.576.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	521.640.000.000
Regione Toscana	»	465.897.000.000
Regione Umbria	»	101.063.000.000
Regione Marche	»	182.540.000.000
Regione Lazio	»	683.118.000.000
Regione Abruzzo	L.	146.396.000.000
Regione Molise	»	32.467.000.000
Regione Campania	»	654.585.000.000
Regione Puglia	»	455.444.000.000
Regione Basilicata	»	63.272.000.000
Regione Calabria	»	227.034.000.000
Regione Sicilia	»	528.191.000.000
Regione Sardegna	»	178.659.000.000
Totale . . .	L.	6.870.250.000.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del terzo trimestre 1983 all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di lire 8.086 milioni.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, per l'importo complessivo di L. 6.878.336.000.000, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

E' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto, facente parte integrale del presente decreto, per la somma complessiva di L. 6.140.909.706.000.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di lire 8.086 milioni all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2.

L'onere complessivo di L. 6.148.995.706.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 375

ALLEGATO

Regioni e province autonome	Assegnazione 3° trimestre 1982				Assegnazione 3° trimestre 1983		Erogazione art. 6 legge n. 526/82	
	Regioni Decreto ministeriale 6 agosto 1982, n. 155439 Delibera CIPE 29 luglio 1982 (Col. 1)	Guardia medica Delibera CIPE 24 giugno 1982 (Col. 2)	Termali Delibera CIPE 24 giugno 1982 (Col. 3)	Totale 3° trimestre 1982 (Col. 4) (Col. 1+2+3)	Competenza Delibera CIPE 8 giugno 1983 (Col. 5)	Cassa (Col. 6)	Quote da erogare (Col. 7)	Quote rimaste da pagare (Col. 8)
Piemonte	414.353.000.000	3.319.106.000	985.673.000	418.657.779.000	501.889.000.000	462.363.000.000	418.657.779.000	— 43.705.221.000
Valle d'Aosta	9.339.000.000	333.710.000	6.108.000	9.678.818.000	11.776.000.000	10.848.000.000	10.848.000.000	—
Lombardia	850.950.000.000	4.004.524.000	1.752.363.000	856.706.887.000	1.024.758.000.000	944.054.000.000	856.706.887.000	— 87.347.113.000
Provincia autonoma Bolzano	42.993.000.000	631.425.000	18.740.000	43.643.165.000	52.869.000.000	48.705.000.000	48.705.000.000	—
Provincia autonoma Trento	53.473.000.000	751.577.000	204.449.000	54.429.026.000	63.378.000.000	58.387.000.000	58.387.000.000	—
Veneto	464.519.000.000	2.501.370.000	2.106.140.000	469.126.510.000	554.208.000.000	510.562.000.000	510.562.000.000	—
Friuli-Venezia Giulia	145.669.000.000	1.166.528.000	408.484.000	147.244.012.000	172.490.000.000	158.906.000.000	158.906.000.000	—
Liguria	211.440.000.000	781.741.000	92.800.000	212.314.541.000	243.576.000.000	228.999.000.000	228.999.000.000	—
Emilia-Romagna	431.942.000.000	2.886.157.000	7.322.848.000	442.151.005.000	521.640.000.000	480.559.000.000	480.559.000.000	—
Toscana	388.502.000.000	3.352.185.000	3.039.122.000	394.893.307.000	465.897.000.000	429.206.000.000	429.206.000.000	—
Umbria	84.006.000.000	1.136.365.000	221.194.000	85.363.559.000	101.063.000.000	93.104.000.000	93.104.000.000	—
Marche	152.700.000.000	1.334.842.000	798.355.000	154.833.197.000	182.540.000.000	168.164.000.000	154.833.197.000	— 13.330.803.000
Lazio	578.766.000.000	2.402.131.000	2.058.267.000	583.226.398.000	683.118.000.000	629.319.000.000	629.319.000.000	—
Abruzzo	121.378.000.000	1.016.213.000	336.521.000	122.730.734.000	146.396.000.000	134.867.000.000	134.867.000.000	—
Molise	26.079.000.000	549.685.000	—	26.628.685.000	32.467.000.000	29.910.000.000	29.910.000.000	—
Campania	545.034.000.000	2.101.500.000	2.366.750.000	549.502.250.000	654.585.000.000	603.034.000.000	603.034.000.000	—
Puglia	378.148.000.000	2.735.842.000	969.602.000	381.853.444.000	455.444.000.000	419.576.000.000	381.853.444.000	— 37.722.556.000
Basilicata	51.093.000.000	986.050.000	36.349.000	52.115.399.000	63.272.000.000	58.289.000.000	52.115.399.000	— 6.173.601.000
Calabria	186.211.000.000	1.987.181.000	532.750.000	188.730.931.000	227.034.000.000	209.154.000.000	209.154.000.000	—
Sicilia	433.339.000.000	3.538.496.000	615.768.000	437.493.264.000	528.191.000.000	486.594.000.000	486.594.000.000	—
Sardegna	146.316.000.000	2.483.372.000	79.872.000	148.879.244.000	178.659.000.000	164.589.000.000	164.589.000.000	—
Totale	5.716.250.000.000	40.000.000.000	23.952.155.000	5.780.202.155.000	6.870.250.000.000	6.329.189.000.000	6.140.909.706.000	188.279.294.000
Croce rossa italiana				8.086.000.000	8.086.000.000	8.086.000.000	8.086.000.000	
				5.788.288.155.000	6.878.336.000.000	6.337.275.000.000	6.148.995.706.000	

(5220)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **491.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Montevideo, 10, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 106818, foglio 472, mappale 56 sub 33, del valore periziato di L. 30.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 85.000.000, disposto dalla sig.ra Invernizzi Francesca ved. Soffientini a favore della fondazione « Don Carlo Gnocchi », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 28 novembre 1980, con testamento olografo 15 aprile 1979, pubblicato il 26 settembre 1980, n. 1566 di repertorio e n. 86 di raccolta, a rogito avv. Nicola Maienza, notaio in Milano, registrato a Milano il 6 ottobre 1980 al n. 23220.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 299

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni San Remo, con sede e stabilimento in Caerano San Marco (Treviso), è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni San Remo, con sede e stabilimento in Caerano San Marco (Treviso), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5246)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di geometria superiore;
geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
strutturistica chimica;
matematiche complementari;
istituzioni di fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:
storia ed istituzioni dei Paesi afroasiatici.

Facoltà di medicina e chirurgia:
psicologia dell'età evolutiva.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5275)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 maggio 1983 concernente: « Normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 203 del 26 luglio 1983).

Nel regolamento allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe nell'art. 19, quarto comma, dove è scritto: « ...componenti: *dipendente...* », leggasi: « ...componenti: *due dipendenti...* ».

(5247)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1983 il sig. Cannarsa Marco, aiuto ricevitore del lotto, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del sig. Iallongo Ferruccio.

(5248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 9 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1593,550	1593,550	—	1593,550	1593,50	1593,50	1593,450	1593,550	1593,550	—
Marco germanico .	597,400	597,400	—	597,400	597,28	597,35	597,240	597,400	597,400	—
Franco francese	198,280	198,280	—	198,280	198,28	198,25	198,230	198,280	198,280	—
Fiorino olandese .	533,900	533,900	—	533,900	533,85	533,95	533,970	533,900	533,900	—
Franco belga .	29,688	29,688	—	29,688	29,69	29,70	29,690	29,688	29,688	—
Lira sterlina	2382 —	2382 —	—	2382 —	2382,30	2382,40	2382,850	2382 —	2382 —	—
Lira irlandese	1873 —	1873 —	—	1873 —	1873,15	1873,50	1874 —	1873 —	1873 —	—
Corona danese	166,440	166,440	—	166,440	166,40	166;45	166,480	166,440	166,440	—
E.C.U. .	1358,280	1358,280	—	1358,280	1358,42	1358,30	1358,280	1358,280	1358,280	—
Dollaro canadese	1294,500	1294,500	—	1294,500	1294,30	1294,35	1294,150	1294,500	1294,500	—
Yen giapponese .	6,517	6,517	—	6,517	6,51	6,52	6,519	6,517	6,517	—
Franco svizzero .	734,940	734,940	—	734,940	735,10	734,80	734,650	734,940	734,940	—
Scellino austriaco .	84,951	84,951	—	84,951	85 —	84,95	84,936	84,951	84,951	—
Corona norvegese .	213,920	213,920	—	213,920	214,05	214 —	214,100	213,920	213,920	—
Corona svedese .	202,280	202,280	—	202,280	202 —	203,30	202,300	202,280	202,280	—
FIM	278,180	278,180	—	278,180	278,10	278,26	278,350	278,180	278,180	—
Escudo portoghese	12,810	12,810	—	12,810	12,85	12,75	12,700	12,810	12,810	—
Peseta spagnola	10,525	10,525	—	10,525	10,52	10,50	10,534	10,525	10,525	—

Media dei titoli del 9 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	41,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,275
» 6 % » » 1970-85 .	87,400
» 6 % » » 1971-86 .	83,375
» 6 % » » 1972-87 .	78,750
» 9 % » » 1975-90 .	76,800
» 9 % » » 1976-91 .	76,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,350
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	100,300
» » » » 1-12-1981/83 .	100,150
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,95
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,80
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,80
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,85
» » » » 1-10-1982/84 .	99,75
» » » » 1-11-1982/84 .	99,80
» » » » 1-12-1982/84	99,85
» » » » 1- 1-1983/85	99,45
» » » » 1- 2-1983/85	99,45
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,15
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,40
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,15
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,15
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,95
» » » » 1-10-1982/86 .	99,85
» » » » 1-11-1982/86 .	99,90
» » » » 1-12-1982/86 .	99,95
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,90
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,90
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,50
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,90
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,60
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,50
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,70
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,90
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	85,40
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1593,500	Lira irlandese .	1873,500	Scellino austriaco	84,943
Marco germanico .	597,320	Corona danese .	166,460	Corona norvegese .	214,010
Franco francese	198,255	E.C.U.	1358,280	Corona svedese	202,290
Fiorino olandese .	533,935	Dollaro canadese .	1294,325	FIM	278,265
Franco belga .	29,689	Yen giapponese	6,518	Escudo portoghese .	12,755
Lira sterlina .	2382,425	Franco svizzero .	734,795	Peseta spagnola	10,529

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquantotto posti di assistente sociale per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centocinquantotto posti di assistente sociale per adulti in prova - livello VI (ex par. 160), nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale istituiti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 16 agosto 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 23 e 24 settembre 1983.

(5213)

AZIENDA UNICA DEI SERVIZI MUNICIPALIZZATI DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Concorso ad un posto di farmacista - direttore di farmacia

L'azienda unica dei servizi municipalizzati del comune di Calolziocorte (Bergamo) in esecuzione della deliberazione della commissione amministratrice 31 maggio 1983, n. 108, visto i disposti della legge 2 aprile 1968, n. 475, ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di farmacista - direttore della farmacia comunale municipalizzata del comune di Calolziocorte, in frazione Rossino, via XI Febbraio.

I candidati non dovranno aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data del bando salvo le eccezioni ed i benefici di legge. Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano in servizio effettivo presso aziende farmaceutiche municipalizzate o presso farmacie comunali.

Titolo di studio richiesto: laurea o diploma in farmacia, oppure laurea in chimica e farmacia, con relative abilitazioni allo esercizio professionale, conseguite in una università od istituto superiore dello Stato o in istituti ad essi equiparati a tutti gli effetti di legge.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo da L. 3.000 debbono essere indirizzate al presidente della azienda e debbono essere trasmesse in modo che pervengano alla segreteria dell'azienda stessa entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al posto è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate per i farmacisti - direttori inquadrati al primo livello super.

Per ulteriori indicazioni e copia integrale del bando di concorso, rivolgersi alla segreteria dell'azienda, piazza Mercato, 1/A - 24032 Calolziocorte (Bergamo), tel. 0341/642202.

(5215)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Roma.

(381/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26.

Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 1° *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo e strumento per il raggiungimento del pubblico interesse.

All'interno dei servizi di protezione civile, previsti dalle vigenti leggi, la regione Emilia-Romagna riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

Art. 2.
Definizione del volontariato di protezione civile

Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita delle persone all'opera di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità.

Il volontariato può essere:

temporaneo, quello espresso da soggetti singoli e associati che, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dai programmi, in caso di calamità o catastrofi, mettono temporaneamente a disposizione dei comuni la propria attività volontaria;

organico, quello espresso da soggetti singoli e associati che, concorrono sistematicamente e preventivamente al servizio di protezione civile mettendo a disposizione la propria attività volontaria, sulla base delle esperienze e competenze necessarie.

Art. 3.
Piani di protezione civile e volontariato

La Regione e gli enti locali assicurano il concorso del volontariato alla elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione e operativi della protezione civile.

Gli albi comunali, gli elenchi provinciali e del circondario di Rimini e la mappa regionale del volontariato per la protezione civile, istituiti e disciplinati nella presente legge, costituiscono parte integrante del piano operativo previsto dalla legge regionale in materia di protezione civile.

Art. 4.

Promozione e coordinamento

La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, coordinano la presenza e l'impiego del volontariato.

In particolare:

agevolano l'attività del volontariato singolo e associato e ne promuovono il coordinamento;

favoriscono, ad integrazione di quelle esistenti, la formazione autonoma di altre forme di volontariato organico fino a coprire, nel rispetto delle compatibilità fissate dagli strumenti programmatori e operativi, le ipotizzabili necessità derivanti dagli scenari di rischio;

organizzano, in caso di calamità e per la parte di loro competenza, le attività del volontariato organico nonché ogni altra prestazione volontaria di persone singole e associate, che si siano rese disponibili.

Eventuali impegni del volontariato fuori del territorio regionale sono coordinati dalla Regione, d'intesa con gli organi dello Stato, delle regioni interessate e secondo i programmi della protezione civile.

Art. 5.

Albo comunale del volontariato

Presso ogni comune della Regione è istituito l'albo del volontariato per la protezione civile al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al sindaco, singole persone, associazioni, gruppi organizzati ed enti, secondo le modalità fissate dal consiglio regionale.

L'albo, conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli e associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile come indicato dall'art. 2 della presente legge.

L'iscrizione all'albo o il suo diniego debbono essere comunicati dal sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti.

Contro il diniego o la cancellazione è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso al presidente della giunta regionale che decide, in via definitiva, sentito il comitato regionale di cui all'art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni inviano alle rispettive province ed al circondario di Rimini copia dell'albo del volontariato. Con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 6.

Elenco provinciale del volontariato

Sulla base degli albi comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al sindaco, la provincia e il circondario di Rimini redigono l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze.

Entro tre mesi dal ricevimento degli albi comunali, le province e il circondario di Rimini trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi. Con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Mappa regionale del volontariato

Sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 6 e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al comune, la Regione redige la mappa regionale del volontariato, in conformità con le esigenze del piano regionale per la protezione civile.

La mappa regionale del volontariato per la protezione civile ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi al comitato regionale per la protezione civile istituito a norma dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 8.

Associazioni di volontariato riconosciute da norme legislative

Le associazioni di volontariato di protezione civile riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto, secondo la loro articolazione territoriale, negli albi comunali, negli elenchi provinciali e nella mappa regionale di cui ai predenti articoli 5, 6 e 7.

Art. 9.

Doveri del volontariato

L'inclusione nell'elenco provinciale o circondariale del volontariato implica la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale in relazione al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.

L'inclusione nella mappa regionale del volontariato comporta la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale, in rapporto a specifiche qualificazioni e attitudini relative al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.

L'inclusione sia negli elenchi provinciali e circondariale che nella mappa regionale comporta:

la partecipazione ai corsi di preparazione, addestramento ed aggiornamento;

la conservazione e il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.

Ulteriori adempimenti per la partecipazione agli interventi di soccorso anche in territorio extra regionale potranno essere previsti dal consiglio regionale.

Art. 10.

Competenze per l'impiego del volontariato

Per l'impiego del volontariato in relazione a calamità ed a catastrofi di particolare ampiezza e per le quali sia richiesto l'intervento regionale, il presidente della Regione, o l'assessore delegato, si avvale della mappa regionale, degli elenchi provinciali e circondariale e degli albi comunali.

In caso di calamità, i sindaci, quali ufficiali di Governo e come responsabili della protezione civile per il territorio comunale, fanno riferimento all'elenco comunale del volontariato e, occorrendo, all'elenco provinciale e circondariale o alla mappa regionale.

Art. 11.

Contributi alle associazioni del volontariato

Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di prevenzione, previsione e soccorso, la Regione, con riferimento al piano regionale di protezione civile, può erogare contributi per il finanziamento di corsi autogestiti, nonchè fornire altre forme di supporto tecnico e organizzativo ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato, iscritti negli elenchi provinciali e circondariale o nella mappa regionale. Può altresì erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione della attrezzatura, la sua immediata disponibilità quando se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo o a colpa.

Art. 12.

Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità

Per particolari campi di intervento in cui siano richieste competenze e prestazioni professionali o specialistiche, la Regione promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, sentite le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria interessate, nonché le università e le altre istituzioni scientifiche e di ricerca.

Art. 13.

Formazione-aggiornamento del volontariato

La Regione, in coerenza con i piani annuali di qualificazione e di aggiornamento professionale, può promuovere, programmare e finanziare appositi piani di formazione, addestramento ed aggiornamento rivolti a volontari della protezione civile o a personale adibito istituzionalmente alla prevenzione, al pronto intervento od al soccorso nella protezione civile.

I piani sono articolati in appositi corsi, che possono essere attuati direttamente dalla Regione, attraverso le proprie strutture o gli enti ed istituti regionali, o da enti locali e da altri enti pubblici o privati di interesse pubblico, oppure attraverso le associazioni del volontariato di cui all'art. 11.

Al presidente della Regione, o ad un suo delegato, sentito il comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato e degli enti locali, è affidato l'esame di congruenza tra i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento per i volontari ed il piano regionale per la protezione civile.

Nell'organizzazione dei corsi la Regione si avvale del concorso degli organi ordinari di protezione civile, quali il Corpo dei vigili del fuoco, il servizio sanitario, la Croce rossa italiana e il Corpo forestale dello Stato, e può chiedere la collaborazione di organi statali.

Art. 14.

Coordinamento e organizzazione dei corsi

Alle province e al circondario di Rimini è attribuito, per quanto di competenza, il coordinamento oltre che la diretta organizzazione dei corsi di cui al precedente articolo.

Art. 15.

Copertura assicurativa dei volontari

I partecipanti ai corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di cui ai precedenti articoli dovranno essere assicurati contro i rischi di infortuni o di incidenti collegati allo svolgimento dei corsi. Eguale copertura assicurativa deve essere attuata per i volontari che partecipano a specifiche esercitazioni di protezione civile.

I volontari impegnati in interventi di protezione civile devono essere assicurati con modalità tali da garantire ad essi prestazioni assicurative non inferiori a quelle previste per il personale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66. Gli oneri assicurativi sono a carico delle pubbliche amministrazioni che hanno disposto l'intervento dei volontari e possono essere anticipati dalla Regione con diritto di rivalsa.

Art. 16.

Rimborsi ed equipaggiamenti

Ai volontari impegnati in attività di protezione civile non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto ed alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Le amministrazioni che richiedono e quelle che autorizzano l'intervento dei volontari provvedono, d'intesa fra di loro, a fornire l'adeguato equipaggiamento individuale e le attrezzature indispensabili per attuare gli interventi richiesti.

La giunta regionale delibera uno schema di convenzione per l'utilizzo di materiale o di mezzi di proprietà dei volontari o delle associazioni, organizzazioni od enti di volontariato.

Art. 17.

Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli enti locali

E' istituito il comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile e degli enti locali.

Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione civile.

Il consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funzionamento degli organi del comitato.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e la giunta esecutiva.

Entro sei mesi dalla costituzione, il comitato adotta un regolamento interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Il comitato regionale esprime un parere su ricorsi per mancata accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.

Il comitato designa due rappresentanti nel comitato regionale per la protezione civile.

Art. 18.

Personale

Il personale necessario all'attuazione della presente legge è messo a disposizione dai comuni, dalle province, dal circondario di Rimini e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.

Per i fini suddetti, gli enti locali e la Regione possono impiegare obiettori di coscienza che prestano servizio civile alternativo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 luglio 1983

TURCI

(5070)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832550)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.